- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che la notifica, che lo Stato membro effettua ai sensi dell'articolo 79 dello stesso regolamento, ha valore informativo e non costituisce una condizione affinché venga riconosciuto come organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento, un professionista legale competente in materia di successioni che esercita funzioni giudiziarie, qualora soddisfi le condizioni previste nella disposizione da ultimo richiamata.
- 4) In caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3: se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento quale decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g, del regolamento n. 650/2012 di uno strumento procedurale nazionale di certificazione dello status di erede, quale è l'atto di certificazione della successione ereditaria polacco, ne precluda il riconoscimento quale atto pubblico.
- 5) In caso di risposta affermativa alla questione 4: se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che costituisce atto pubblico ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio in conformità di una domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione come avviene nel caso dell'atto di certificazione della successione ereditaria redatto dal notaio polacco.

(1) GU 2012, L 201, pag. 107.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30).

Impugnazione proposta il 13 dicembre 2017 dal sig. Toni Klement avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 ottobre 2017, causa T-211/14 RENV, Toni Klement / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Toni Klement (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia

- annullare la sentenza impugnata del Tribunale, del 10 ottobre 2017, causa T-211/14 RENV; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la motivazione in ordine alla valutazione del carattere distintivo del marchio tridimensionale controverso è insufficiente. La sentenza impugnata non fornirebbe alcuna spiegazione del motivo per cui il marchio tridimensionale controverso debba avere un carattere distintivo particolarmente elevato, sebbene la sua forma sia puramente tecnica. Pertanto, la motivazione della sentenza non sarebbe chiara e comprensibile riguardo a un punto essenziale e sarebbe quindi inficiata da un errore di diritto.

IT

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne il carattere distintivo dell'elemento denominativo «Bullerjan», aggiunto al marchio contestato durante l'uso, è contraddittoria e insufficiente. La sentenza impugnata non conterrebbe alcuna indicazione circa il grado di carattere distintivo che il Tribunale ha attribuito all'elemento denominativo aggiunto. In mancanza di determinazione del carattere distintivo dell'elemento aggiunto, non sarebbe possibile valutare se quest'ultimo incida sul carattere distintivo del marchio contestato. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe, al riguardo, contraddittoria. In tal senso, il Tribunale ritiene, da un lato, che l'elemento denominativo possa facilitare la determinazione dell'origine commerciale dei prodotti, ma afferma, dall'altro, che tale elemento non incide sul carattere distintivo del marchio tridimensionale contestato. Il fatto che l'elemento denominativo faciliti la determinazione dell'origine commerciale e il fatto che non abbia incidenza sul carattere distintivo si escluderebbero però a vicenda.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che nella determinazione del carattere distintivo del marchio tridimensionale contestato è stato applicato un criterio giuridico erroneo. Per determinare il grado di carattere distintivo di un marchio tridimensionale, la forma protetta dovrebbe essere confrontata con le forme presenti nel mercato. Il Tribunale, tuttavia, nella sua motivazione, non si baserebbe su queste ultime, bensì sulla «forma di un forno in generale». Una simile forma ordinaria, tuttavia, non esisterebbe.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 19 dicembre 2017 — Anke Hartog / British Airways plc

(Causa C-711/17) (2018/C 134/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Anke Hartog

Resistente: British Airways plc

Questione pregiudiziale

Se la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), relativa all'applicabilità del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (¹), debba essere interpretata nel senso che i passeggeri che dispongono di una prenotazione confermata «si present[a]no all'accettazione» qualora essi, in mancanza di indicazioni di orario, si presentino nella fila di attesa dello sportello che il vettore aereo ha destinato all'accettazione del loro volo al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata.

(1) GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polonia) il 29 dicembre 2017 — ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Causa C-727/17)

(2018/C 134/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio